

Sent. n°  
R.G. n°

12010  
12

3919/10  
4838/09

Ciau 358



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA**  
**Sezione controversie di lavoro**

Repubblica Italiana  
*In nome del Popolo Italiano*

Il Giudice del Lavoro, dott. Alessandro GATANI, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa per controversia *previdenziale*, in epigrafe indicata, promossa con ricorso depositato il 21\10\2009 da:

**FILOSI DANIELE, GIANFELICE FERDINANDO, FORZAN  
ERMENEGILDO, BELMONTE DAVID, PAPACENA VINCENZO, COSTA  
SERGIO, LATTAO PIETRO** tutti rappresentati e difesi per delega in calce del  
presente atto dall'Avv. Paola Catani che li rappresenta e difende per procura in  
marginale al ricorso e domiciliati in Latina, Corso Matteotti n. 61.

- Ricorrente -

*contro*

*Croce Rossa Italiana in persona del legale rappresentante pro-tempore*  
rappresentata e difesa per procura depositata in atti dall'Avvocatura Generale dello  
Stato di Roma e domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12

- Convenuta -

OGGETTO: stabilizzazione rapporti di lavoro e inquadramento contratto collettivo  
Enti pubblici non economici.

**Svolgimento del processo**



Con ricorso depositato in data 21 Ottobre 2009 gli odierni ricorrenti deducevano di essere stati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dalla Croce Rossa Italiana con lettera del 1/6/2006, in ossequio alla convenzione del 15/3/2006 con cui la ARES 118 affidava la gestione del servizio di emergenza sanitaria 118 alla CRI, con mansioni di autista soccorritore, addetto al servizio di Emergenza sanitaria 118 e con inquadramento nel livello B3 di cui al ccnl per i dipendenti da imprese di sanità Privata AIOP.

Tutto ciò premesso i ricorrenti adivano questo giudice del lavoro al fine di ottenere la conversione del contratto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato, per effetto della sua stabilizzazione, attesi che il legislatore ha provveduto ad anteporre al primo comma dell'art. 1 d. lgs. n. 368/2001 una formula programmatica secondo la quale «il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato e che è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Pertanto considerato che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1; attesa l'insussistenza dei presupposti per l'apposizione del termine in quanto non risultano essere state specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo legittimanti l'apposizione del termine, così e invece prescritto dall'art. 1 co. 1 D.lgs. n. 368/2001.

Conseguentemente doveva ritenersi legittima la richiesta di stabilizzazione del rapporto con trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Chiedevano inoltre l'applicazione del ccnl comparto enti pubblici non economici alla luce delle previsioni di cui allo Statuto dell'Associazione italiana Croce Rossa, approvato con DPCM del 6.05.2005.

La CRI doveva pertanto assumere alle proprie dipendenze i ricorrenti applicando loro le condizioni lavorative di cui al CCNL per il personale del comparto Enti Pubblici non economici.

Per cui stante il palese inadempimento della resistente alla norma di legge, doveva dichiararsi il diritto degli odierni ricorrenti all'applicazione del CCNL per il personale del comparto Enti Pubblici non economici a far data dall'assunzione e riconosciuto altresì il diritto alla corresponsione delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva, oltre al risarcimento dei danni da accertarsi e liquidarsi in via equitativa o con separato giudizio.

In subordine, qualora ai Ricorrenti non venisse riconosciuto il diritto all'applicazione della disciplina del CCNL per il personale del comparto Enti Pubblici non economici, chiedeva la difesa di parte ricorrente il diritto ad essere inquadrati al livello C del CCNL per i dipendenti da aziende di



Sanità Privata AIOP, sin dalla data di assunzione, con ogni conseguenziale provvedimento relativo alla corresponsione delle differenze retributive.

Ciò in quanto le mansioni assegnate e svolte di "autista soccorritore" "adetto al servizio di Emergenza Sanitaria", volendo applicare l'inquadramento privatistico di cui al CCNL per i dipendenti da imprese di Sanità Privata AIOP, rientrano nel livello C (Autista di ambulanza del sistema di emergenza-urgenza), al quale livello, contrariamente a quanto posto in essere dalla resistente e in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto e alle mansioni effettivamente svolte, i ricorrenti, così come previsto nel suddetto C.C.N.L., andavano inquadrati sin dalla data di assunzione, con riconoscimento delle erogazioni salariali, previdenziali ed assicurative coerenti con le mansioni realmente svolte.

Si costituiva la Croce Rossa Italiana, deducendo il difetto di legittimazione del giudice adito per quanto concerne la richiesta di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nulla precisando in ordine alla contrattazione collettiva invocata.

### Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto.

Preliminarmente con riferimento alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la conseguente stabilizzazione del rapporto, occorre rilevare come l'art. 1 comma 519 della legge 296/2006 *Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.*

Prevede inoltre la norma come le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo



6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. L'operazione compiuta con la legge finanziaria 2007 è di ben più ampio respiro, non solo (e non tanto) per l'estensione dei destinatari, bensì soprattutto perché per la prima volta il legislatore ha deciso di stabilizzare rapporti di lavoro che erano stati, per lo più, illegittimamente rinnovati.

Nella nuova disciplina non ci si limita dunque al superamento dell'obbligo di accesso per concorso, ma si sanano comportamenti illegittimi pregressi della pubblica amministrazione nella veste di datore di lavoro. Lo scenario normativo formatosi per attuare l'intervento legittima questa affermazione. Il comma 526 della l. 296/2006 ha stabilito che "le amministrazioni di cui al comma 523 [cioè amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli artt. 62, 63 e 64 d. lgs. 300/99, e successive modificazioni, enti pubblici non economici ed enti pubblici di cui all'art. 70, c. 4, d. lgs. 165/2001, possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519".

Inoltre, secondo il comma 558, anche gli enti soggetti al patto di stabilità interno possono procedere, fermo il rispetto del patto stesso e "nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive".

La legge finanziaria successiva, 244/2007, ha sostanzialmente esteso la possibilità di stabilizzazione confermando le modalità già previste in precedenza - "fatte salve le procedure di



stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519 della l. 296/2006 per gli anni 2008/09" - al personale a tempo determinato delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

La norma ha previsto, inoltre, accanto al requisito "dell'espletamento e del superamento di procedure selettive per l'accesso ai ruoli", l'ulteriore presupposto consistente nel possesso di almeno tre anni effettuati o da conseguire, dunque anche in via di maturazione, con contratti stipulati alla data del 28.9.2007 anziché al 29.9.2006.

Il comma 526 della l. 296/2006 ha stabilito che "le amministrazioni di cui al comma 523 [cioè amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli artt. 62, 63 e 64 d. lgs. 300/99, e successive modificazioni, enti pubblici non economici ed enti pubblici di cui all'art. 70, c. 4, d. lgs 165/2001, e successive modificazioni - n.d.r.] possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519".

A sua volta l'art. 39 comma 3 ter della legge n. 449/1997 - richiamato dal comma 319 cit - stabilisce che: "Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza.

La sequenza degli atti rilevanti ai fini del giudizio è, poi la seguente.

La direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni della pubblica amministrazione ha limitato la possibilità di stabilizzazione ex comma 519 cit. al personale destinato a soddisfare esigenze durature o stabili della pubblica amministrazione connesse con lo svolgimento di funzioni istituzionali, così escludendo i lavoratori impegnati in attività svolte in convenzione con il SSN.

Conseguentemente l'avviso pubblico n. 15 del 2007 ha escluso i lavoratori non impegnati in compiti istituzionali.



Oggetto della domanda deve intendersi il diritto alla stabilizzazione sul presupposto della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge

Dovendosi quindi verificare se la domanda sia devoluta alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa e, dunque e se la limitazione contenuta nell'avviso pubblico — in base alla quale i lavoratori non sono stati oggetto di stabilizzazione, rappresenti un atto di gestione del rapporto o non debba piuttosto configurarsi come afferente alla selezione e quindi sottratto alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 L. 165/2001, occorre rilevare che il comma 519 dell'art. 1 cit. individua delle precondizioni per la valutazione della domanda di stabilizzazione.

Ed infatti la procedura di stabilizzazione obbedisce ad una serie di valutazioni da parte del datore di lavoro e di altre ancora più a monte da parte della amministrazione centrale, stabilendo la legge una verifica di compatibilità sia con le risorse finanziarie sia con l'adozione di strumenti alterativi alla stabilizzazione del personale precario (vedi in particolare l'art. 39 legge n. 449 cit).

In tale contesto - quale emerga, come si è detto dalla oggettiva portata delle disposizioni esaminate, non vi dubbio che l'avviso pubblico di selezione 15.11.2007 che ha escluso i ricorrenti dalla stabilizzazione rappresenti l'atto conclusivo di un procedimento prodromico alla eventuale stabilizzazione e nel quale si risolve il momento valutativo della pubblica amministrazione sulla scelta delle precondizioni.

Escluso pertanto che la legge enunci il diritto tout court del dipendente a tempo determinato ad essere assunto in ruolo (cioè stabilizzato), l'avviso pubblico si configura quale atto non di gestione del rapporto (in essere) ma quale strumento estraneo al rapporto del tutto simile alla determinazione dell'Ente pubblico di bandire un concorso per l'assunzione.

Più semplicemente, l'avviso in questione è l'atto di sintesi delle valutazioni discrezionali che la pubblica amministrazione era tenuta a fare sulla base del disposto di legge.

Se così è, allora non vi sono dubbi sulla insussistenza delle giurisdizione di questo giudice ordinario poiché nel caso di specie non si discute di una esclusione dalla graduatoria o dall'elenco di chi avesse soddisfatto alle precondizioni in ragione del mancato rispetto dei criteri che la pubblica amministrazione si era data ma bensì della legittimità dei criteri medesimi.

Di contro occorre rilevare la fondatezza della previsione di cui al DPCM del 6.05.2005 che prevede l'applicabilità al caso in esame del contratto collettivo Enti pubblici non economici.



Occorrerà dunque porre l'attenzione su quanto previsto dall'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigente della Croce Rossa Italiana anni 2006 2009 sottoscritto in data 19 febbraio 2009 e certificato dai Ministeri vigilanti. In particolare il punto 1 del citato articolo 12 prevede che "il profilo professionale socio-sanitario sia collocato nell'area B: infatti *"l'assistente socio-sanitario, operatore socio-sanitario, autista-soccorritore"* è una professionalità che opera in campo socio-sanitario e svolge attività nelle strutture socio-sanitarie assumendo le informazioni necessarie utili per consentire alle professionalità superiori di operare. Svolge i propri compiti attraverso un apporto qualitativo, orientando il proprio contributo professionale al raggiungimento di obiettivi prefissati.

Alla luce di tali disposizioni, pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e previa dichiarazione di difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di stabilizzazione del rapporto di lavoro, vista la disposizione pattizia applicabile al caso di specie, dichiara il diritto dei ricorrenti quali autisti soccorritori delle autoambulanze della CRI ad essere inquadrati nella Posizione B di cui al contratto collettivo integrativo su citato.

Conseguentemente deve ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti ad eventuali differenze retributive medio tempore maturate rispetto all'inquadramento operato nei confronti dei ricorrenti dalla amministrazione resistente, dalla assunzione al saldo, oltre interessi e rivalutazione, con la conseguente condanna della amministrazione resistente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato posti in essere dalla amministrazione resistente con riferimento agli odierni ricorrenti.

Dispone l'inquadramento alla luce delle disposizioni pattizie di cui al contratto collettivo enti pubblici non economici richiamate dall'art. 6 del DPCM 6 maggio 2005 n.97 delle figure degli autisti soccorritori delle autoambulanze della CRI nella Posizione B di cui alla citata disposizione pattizia.



Condanna la Croce Rossa Italiana a corrispondere le eventuali differenze retributive maturate dall'assunzione al saldo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Condanna la Croce Rossa Italiana al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4000,00 di cui euro 1900,00 per diritti, oltre Iva, 4% di CPA come per legge e spese generali, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

LATINA, li 21/12/2010

Il Giudice del Lavoro  
(Alessandro GATANI)

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
(Carmelo Ventura)

Depositata in Cancelleria

Oggi 17.01.2011  
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
(Carmelo Ventura)

